

COMUNE DI MALE'

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

PREMESSA

Tutti i riferimenti e richiami fatti nel presente Regolamento al Coordinatore Sanitario dell'U.S.L. e al Medico necroscopo di cui all'art.4 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 debbono intendersi rivolti all'Ufficiale Sanitario del Comune fino a quando non verrà data attuazione alle disposizioni dell'art. 70 della L.P. 29.8.1983 n. 29 con il trasferimento alle U.S.L. delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

In proposito si richiama quanto disposto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 18518 di data 31/12/1990 (B.U. 29/1/1991 n. 5).

Capo 1

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8. e -segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 4

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole é tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.

Art. 5

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello.

2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

Art. 6

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le esumazioni valgono le norme di cui all'art. 55.

3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere

inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990 n. 285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 7

1. Dell'operazione computa deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 8

1. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza lacun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 9

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non é permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 10

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Capo II

Trasporto dei Cadaveri

Art. 11

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 12

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

Art. 13

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune é autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 14

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 15

1. Quando la morte é dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui é rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 20, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 16

1. Quando alla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere é portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 17

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 18

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 19

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 é sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 20

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei -casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U,

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 21

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 22

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino dello febbraio 1937 approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 10 luglio 1937 n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938 n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 23

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione e dal permesso di -sepellimento atti che dovranno essere ritirati dal custode che ne effettuerà la registrazione di cui all'art. 73 del presente Regolamento.

Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L.

Art. 24

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto é possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 25

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando .per quanto concerne la riconoscenza della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 26

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non é soggetto ad alcuna. delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Capo II

INUMAZIONI

Art.. 27

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto) scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

.Art. 28

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 29

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità del piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 30

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1.50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 31

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tali di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della -lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 32

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre, soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 33

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.

2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi ecc.

Art. 34

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici o coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private non sono in ogni caso ammessi arbusti. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza di m. 1,10 a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, é assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Capo IV

SEPOLTURE PRIVATE

Art. 35

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
 - a) aree per tombe di famiglia a sistema di tumulazione
 - b) aree per tombe di famiglia a sistema di inumazione
 - c) tombe e loculi individuali sia a sistema di inumazione che tumulazione
 - d) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

Art. 36

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo 35 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 37

1. Le tasse di concessione riguardanti le aree di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 38

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia individuali nicchie e loculi sono, di solito, a carico dei privati concessionari.

Art. 39

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
 3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro .legittimi successori, escluso ogni altro.
 4. fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di -famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
 - gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - i fratelli e le sorelle consanguinee;
 - il coniuge.
 5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) é riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente conce\$ionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può essere tuttavia consentita su richiesta dei concessionari la inumaZione di salme estranee alla famiglia. L'autorizzazione verrà rilasciata dal Sindaco su domanda di tutti i concessionari.

Art. 40

1. La tumulazione o inumazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari 'benemerenzze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 20 comma dell'art. 93 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, é consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerenzze é demandata al Sindaco.

Art. 41

Concessioni e loculi

1. Le nicchie ed i loculi pOssono contenere un solo feretro.
2. Il diritto di sepoltura é circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.
3. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il dirtto di concessione individuale ha la durata di anni 30 (trenta) dalla data del contratto per il quale il loculo é stato concesso.
4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, é riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.

5. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

Art. 42

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque é vietata la posa di oggetti mobili, che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Art. 43

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.

2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dal privato. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco e sentito il Tecnico comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato.

Art. 44

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel sopra suolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Art. 45

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 46

Concessioni cimiteriali

1. Le Concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata pi anni 50 salvo rinnovo.

2. Scaduto tale periodo, gli interessati potranno entro il termine di 4 mesi chiederne la conferma, e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento, o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi, quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo

pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi. Il rinnovo della concessione sarà però subordinato alla disponibilità delle aree.

4. Con le stesse modalità di cui sopra potranno essere date in concessione tombe a pagamento per sepolture individuali per la durata di anni trenta (30).

5. Inoltre potranno essere date in concessione a pagamento cellette singole in ossario, per la durata di anni trenta (30).

Art. 47

Regolarizzazione concessioni cimiteriali

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si provvederà alla regolarizzazione dei contratti delle concessioni cimiteriali già rilasciate, fissando la data esatta di scadenza del contratto. Ciò in considerazione del fatto che il precedente Regolamento cimiteriale all'art. 55, non consentiva di determinare in modo esatto la scadenza delle concessioni di aree cimiteriali, rendendole di fatto a tempo indeterminato.

2. Per le aree date già in concessione nel cimitero di Malé la data di scadenza verrà fissata in 50 anni a decorrere dalla data di stipula del nuovo contratto.

3. L'atto di regolarizzazione non è soggetto al versamento di alcun corrispettivo.

Art. 48

1. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 49

1. La concessione delle tombe di famiglia, dei loculi, delle tombe individuali a pagamento e delle cellette singole in ossario sarà disposta con formale deliberazione della Giunta comunale.

2. Le aree cimiteriali verranno concesse valutando di volta in volta le reali esigenze dei richiedenti, tenuto conto dell'interesse generale della Amministrazione di non esaurire completamente la disponibilità delle aree da concedere.

3. Dopo l'approvazione della Giunta Comunale, seguirà la stipula tra il Comune e il concessionario di un formale contratto.

4. Le spese di contratto (bollo, registro, diritti, registro ecc.) saranno a carico del concessionario.

5. All'atto della stipula il concessionario dovrà esibire le ricevute dell'avvenuto versamento alla Tesoreria comunale della tariffa stabilita in quel momento dal Comune.

Capo V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 50

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime. si fanno quando é trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 51

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 52

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierele per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.
3. Le lapidi, i cippi ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
5. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere .inceneriti nell'interno del cimitero.

Art. 53

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione 30 per quelle a tumulazione, é vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.
2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.
3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica mediante un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Art. 54

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 82 del presente Regolamento.

Art. 55

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. e del custode del cimitero.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 56

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5% ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. i necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto, alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art. 57

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento.

Capo VI

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 58

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal ..Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) Estratto. legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, é sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile.

c) Certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopo, con firma autentica dal Coordinatore Sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 59

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Art. 60

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 61

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.

2. Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità.

Art. 62

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 63

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel .cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le .caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono .avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 64

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte di cui all'art.4.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle Leggi sanitarie 2 luglio 1934 n. 1255.

Art. 65

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 66

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185.

Capo VII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

E PERSONALE ADDETTO

Art. 67

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.~85 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

Art. 68

Articolazione del servizio cimiteriale comunale

1. Il servizio cimiteriale comunale é esplicito:

- a) dal cimitero di Malé;
- b) dal cimitero per le frazioni di Magras ed Arnago; .
- c) dal cimitero per le frazioni di Bolentina e Montes.

2. Il cimitero é diviso in aree per sepolture comuni col sistema .della sola inumazione ed in aree per sepolture private.

3. Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale .di 10 anni, dal giorno di seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

4. Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali, per maggiore durata o per maggiore destinazione e concesse con regolare contratto.

Art. 69

A) Stele (monumento funebre o lapide)

1. L'erezione di un segno tombale deve rappresentare la pers lale espressione umana della memoria dei defunti. La libert  di scelta della lapide o stele é perci  circoscritta dalla normativa presente al fine di inserire armoniosamente nella architettura semplice del cimitero le lapidi.

2. Pertanto ogni progetto di monumento funebre deve uniformarsi alle seguenti prescrizioni e comunque, prima di essere realizzato, deve essere autorizzato dal Sindaco il cui parere é determinante.

3. Il privato che intende erigere una nuova lapide o modificare quella esistente, deve pertanto presentare una richiesta scritta al Sindaco con una descrizione sommaria del tipo di monumento, dei materiali impiegati, delle misure e delle scritte.

4. La domanda deve essere accompagnata da uno schizzo o disegno o foto fac-simile, in duplice copia, indicante materiali e misure.

5. L'autorizzazione e le condizioni poste dal Sindaco sono vincolanti pena l'ingiunzione del Sindaco alla demolizione.

6. Non potranno pi  essere poste lastre orizzontali di pietra o marmo, n  di altro materiale.

7. Le lapidi: dovranno essere ancorate su un apposito zoccolo in cemento non sporgente dal terreno. Anche le lapidi delle tombe perimetrali saranno staccate dal muro, al quale possono essere solo appoggiate.

8. Le lapidi potranno essere realizzate nelle seguenti materie: pietra, metallo (ferro battuto) e legno.

B) MISURE DELLE TOMBE

1. Presso gli Uffici comunali viene conservata una planimetria in scala opportuna (1: 100) dei 3 cimiteri di Malé, Magras-Arnago e Bolentina-Montes, aggiornata con la sistemazione dell'area interna con visibili e numerate le tombe, sia quelle di famiglia perimetrali che quelle interne e comuni e dei loculi, nonché un registro delle inumazioni ed un repertorio delle concessioni.

2. Per tomba di famiglia si intende un'area per sepoltura privata che viene data in concessione dal Comune al richiedente e che comprende normalmente due posti salma.

Comunque sia nell'arco di 10 anni potranno essere inumati al massimo due feretri.

3. L'assegnazione delle tombe di famiglia individuali e dei loculi avviene secondo il desiderio del richiedente in ordine di priorità di richiesta scritta. Nel caso di controversie decide la Giunta Comunale.

C) LAPIDE IN PIETRA

1. La lapide in pietra come stele sepolcrale è quella più rispondente alla tradizione locale e quindi la più idonea. Si consiglia però in particolar modo la pietra naturale.

2. La lapide sarà costituita da pietra lavorata artigianalmente su tutti i lati (anche su quello posteriore, ad eccezione per le lapidi che vanno a ridosso del muro perimetrale), ma non potranno essere lucidate.

3. Le misure massime delle lapidi consentite sono le seguenti:

- tomba singola: larghezza m. 0,60, altezza m. 1,20, spessore 0,12 lunghezza m. 2

- tomba di famiglia: lunghezza m. 2, larghezza m. 1,50, altezza m.1,20, spessore m. 0,12.

4. L'altezza si intende misurata dal terreno.

5. Le lapidi saranno poste centralmente rispetto alla tomba ed ancorate ad apposito zoccolo di calcestruzzo che non deve sporgere dal terreno.

6. Nel caso di decadenza della concessione (per trascorso termine o per trasferimento della famiglia concessionaria la lapide rimane di proprietà del concessionario. Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione senza che il concessionario abbia provveduto alla rimozione della lapide, tutto il materiale passerà di proprietà del Comune.

D) LAPIDE IN FERRO BATTUTO (o altri metalli)

1. Sono ammessi i segni sepolcrali in metallo lavorato artigianalmente, forgiato, battuto o fuso, eseguiti in modo tale da rappresentare opere di indubbio valore artistico.

2. Non è consentito l'uso di porporine argentee o dorate o bronzee facilmente alterabili.

3. Gli zoccoli sporgenti dal terreno devono essere in pietra non più alti di 40 cm., di larghezza cm. 60 e di spessore cm. 20. L'iscrizione funebre sarà sullo zoccolo.

4. L'intero monumento (zoccolo più parte in metallo) non supererà le seguenti misure:

- altezza m. 1,20, larghezza m. 0,60. lunghezza m. 2

Capo VII

PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Art. 70

Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri (custode)

1. Nella pianta organica del personale comunale é previsto almeno un posto di custode al quale sono affidate anche le funzioni di necroforo ed esumatore.

2. Al custode é affidata la gestione del cimitero in esecuzione del presente Regolamento per ciò che attiene alla sorveglianza, alla nettezza ecc. e la tenuta dei registri. Nelle sue funzioni agisce alle dipendenze dell'Ufficio demografico per quanto attiene il servizio necroscopico e quello del cimitero e dell'Autorità sanitaria locale dell'Ufficiale Sanitario per quanto riguarda l'igiene e la sanità.

3. Il custode conserva le chiavi delle porte di ingresso e dei diversi locali del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore durante le quali é permesso l'ingresso al pubblico nel cimitero.

Art. 71

Relazione annuale del custode

1. Periodicamente e comunque in caso di necessità il custode rimetterà all'Ufficio municipale una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione degli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricati del cimitero, muri di cinta, viali, piante, accompagnandola in tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Indicherà inoltre, le riparazioni occorrenti alle sepolture, lapidi e monumenti, privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari.

2. Nei primi otto giorni di ciascun anno il custode trasmetterà all'Ufficio di Stato Civile una copia del registro delle inumazioni e tumulazioni, registro tenuto a sensi artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/90.

Art. 72

Responsabilità

1. Ferma restando la cura posta affinché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti delle cose od altro, il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee o per l'impiego di attrezzature poste a disposizione del pubblico.

Art. 73

Compiti particolari del custode

1. Spetta, inoltre, al custode:

- a) ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di sé, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;
- b) tenere costantemente aggiornato il registro, in duplice esemplare, delle inumazioni e tumulazioni;
- c) sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- d) provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
- e) assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- f) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- g) assistere e sorvegliare, insieme ai sanitari del servizio di igiene pubblica alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, sottoscrivendone il relativo verbale nonché, occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavacri, disinfezioni ecc.;
- h) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati e bruciare, nell'interno del cimitero stesso i resti dei feretri e degli indumenti;
- i) tenere aggiornata, con gli appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
- l) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri, costruzione di cappelle e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto del Sindaco e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità ed i disegni debitamente approvati;
- m) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
- n) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- o) segnalare all'Ufficiale Sanitario ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- p) denunciare al Sindaco qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
- q). attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal Sindaco o dall'Ufficiale Sanitario e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine ai servizi affidatigli.

2. Al custode sono inoltre demandate le seguenti funzioni: a) verifica dei feretri prima del loro impiego;

- b) deposizione della salma nel feretro e chiusura dello stesso; c) assistenza alla saldatura delle casse metalliche;
- d) caricamento o scaricamento dei feretri del carro funebre;

e) accompagnamento delle salme al cimitero con l'ordine di seppellimento sul quale dovrà annotarsi l'ora del trasporto;

f) ogni altra incombenza connessa al servizio necroscopico.

Art. 74

Il personale addetto, anche occasionalmente ai lavori nel cimitero debbono essere preventivamente sottoposti a vaccinazione antitetanica ai sensi della Legge 5 marzo 1963 n. 292 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 7 settembre 1965 n. 1031.

Capo VIII

NORME DI SERVIZIO

Art. 75

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso di seppellimento.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza; il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 76

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone , che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione o inumazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate .nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Art. 77

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e

saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 78

1. E' stretto dovere del custode seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti di fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

2. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le tumulazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, sempre ché queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 51.

Art. 79

1. Nelle sepolture comuni é assolutamente vietata senza l'autorizzazione del Comune, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali, ecc.

2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento, sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, é permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.

4. E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.

5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.

6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

Capo IX

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 80

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 81

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non

accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 82

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata, quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 83

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti I sempre verdi sulle sepolture particolari, é vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 84

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanti nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le -tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del .custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 85

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 86

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero é vietata, come é vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 87

1. E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del ,cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc. com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 88

1. Salvo che ai parenti autorizzati é assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 89

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove

occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capo XX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 90

Trasgressori -Accertamento -Sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento quanto quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale, o violazioni previste dal T.U. legge sanitaria, sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da £. 20.000.= a £. 200.000.=.
2. Ai fini dell'osservanza delle norme del presente Regolamento al personale addetto al cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge.
3. A tale fine presteranno, al momento della nomina, il prescritto giuramento.

Art. 91

Ordinanze del Sindaco

1. E' fatto salvo nei casi contingibili e d'urgenza, il potere d'ordinanza del Sindaco previsto dall'art. 35 del D.P.G.R. 19.1.1984 n.6/L. in materia di pubblica igiene e sanità.

Art. 92

Richiamo norme vigenti

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento sj. richiamano le norme contenute nel Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D..P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e nel T.U.. delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni.

Art. 93

Abrogazione precedenti disposizioni

1. E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente Regolamento.

Art. 94

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, appena divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, entrerà in vigore, dopo la seconda pubblicazione all'albo pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi attestata dal Segretario Comune a sensi art. 52 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.G.R. 19.1.1984 n.6/L.

TABELLA "A"

Tariffa delle concessioni cimiteriali
per il cimitero di Malé e di Magras Durata della Concessione

| | | |
|---|-----------|--------------|
| 1) <u>Sepoltura comune</u> | - 10 anni | gratuita |
| 2) <u>Sepoltura privata individuale a pagamento (anche per loculi)</u> | | |
| - 1. posto riservato a mezzo contratto di concessione | - 30 anni | £ 500.000 |
| 3) <u>Tombe di famiglia</u> | | |
| - in posizione perimetrale al cimitero di Malé | -50 anni | £ 1.500.000 |
| - in altre posizioni di concessione interne all'area cimiteriale di Malé e Magras | -50 anni | £. 1.000.000 |
| 4) <u>Cellette singole in ossario</u> | | |
| - 1 celletta -concessione | -30 anni | £. 150.000 |
| 5) <u>Ossario comune</u> | | gratuita |

N.B. Oltre agli importi di cui sopra sono a carico del concessionario anche le spese contrattuali, bollo, registro e diritti di segreteria.

TABELLA "B"

Tariffa per servizi cimiteriali

a) Scavo fossa per seppellimento

| | |
|-----------------------|------------|
| 1) in fossa comune | gratuito |
| 2) in fossa riservata | £. 150.000 |

b) Per esumazione di salma e per estumulazione la tariffa sarà determinata a preventivo approvato dalla Giunta Comunale

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione dd. 10.6.1991 n. 58.

IL SINDACO

Nino Matteo Dell'Eva

IL CONSIGLIERE DESIGNATO

Gabriella Fedrizzi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Mario dott. Maccani

Publicato all'albo comunale per otto giorni. consecutivi dal 14.06.1991 al 22.06.1991 senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Mario dott. Maccani